

2017 /
REGOLAMENTO
DI PREVIDENZA

CASSA PENSIONE SSIC

/ VALIDO DAL 1 GENNAIO 2017

co
me
i
s
u
o

INDICE

1	DISPOSIZIONI GENERALI	4
2	FINANZIAMENTO	7
3	PRESTAZIONI	9
4	ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE	17
5	DISPOSIZIONI FINALI	19
6	ALLEGATI (VALIDI PER TUTTI I PIANI PREVIDENZIALI)	21

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra la CP-SSIC, Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori da un lato e gli assicurati o gli aventi diritto dall'altro. Il tipo e l'ammontare delle prestazioni come pure il relativo finanziamento sono stabiliti in un piano previdenziale per ciascun istituto di previdenza o per ciascun collettivo di assicurati.

Abbreviazioni e definizioni

AI	Assicurazione per l'invalidità
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
Caso di previdenza	Il caso di previdenza «vecchiaia» sopraggiunge al momento del pensionamento, quello «decesso» alla morte della persona assicurata e quello «invalidità» all'insorgere del diritto alla rendita d'invalidità indipendentemente dal fatto che questa venga corrisposta (differimento, riduzione a seguito di sovrassicurazione o simili).
CC	Codice civile svizzero
CO	Codice svizzero delle obbligazioni
Destinatari	Assicurati della Fondazione o persone che percepiscono una rendita della Fondazione
Dipendente	Persona alle dipendenze di un datore di lavoro
Età	Età determinante per il calcolo dei contributi e degli averi di vecchiaia di un dipendente che risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita
Età di pensionamento	L'età di pensionamento ordinaria è raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno d'età per gli uomini e il primo giorno del mese successivo al compimento del 64° anno d'età per le donne.
Fondazione	Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (CP-SSIC)
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OLP	Ordinanza sul libero passaggio
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPPA	Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
PPA	Promozione della proprietà abitativa mediante i fondi della previdenza professionale; le disposizioni pertinenti figurano nella LPP e nel Codice delle obbligazioni.
Unione domestica registrata	<p>Persono dello stesso sesso che vivono in unione registrata secondo la legge federale sull'unione domestica registrata e che hanno gli stessi diritti e obblighi dei coniugi. I termini «coniuge», «vedovo» e «vedova» si riferiscono quindi anche ai partner che vivono in unione domestica registrata.</p> <p>In caso di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata trovano applicazione per analogia le disposizioni del regolamento applicabili al divorzio.</p>

1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Nome e scopo

¹ La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori ha istituito con atto pubblico una fondazione denominata «CP-SSIC Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori» ai sensi dell'art. 80 segg. del Codice civile (CC).

² La CP-SSIC è un istituto di previdenza ai sensi dell'art. 48 cpv. 2 LPP e dell'art. 331 segg. CO ed è iscritta sotto questa denominazione nel registro della previdenza professionale.

³ La CP-SSIC ha lo scopo di permettere alle imprese affiliate alla SSIC e alle altre imprese del settore della costruzione e dei settori affini di:

- adempiere le disposizioni della LPP e delle pertinenti ordinanze;
- stipulare piani previdenziali con prestazioni superiori a quelle obbligatorie.

⁴ In qualità di fondazione iscritta nel registro della previdenza professionale, la CP-SSIC offre nei piani previdenziali LPP e LPP con prestazioni integrate almeno le prestazioni previste dalla LPP. Per quanto attiene alle pretese giuridiche nell'ambito della previdenza obbligatoria, le disposizioni della LPP prevalgono in ogni caso sulle disposizioni di diverso tenore del presente regolamento. Nel settore della previdenza sovra-obbligatoria continua ad applicarsi il diritto civile, sempre che non sia stato abrogato dalla LPP, la LFLP o dall'OPPA (art. 49 cpv. 2 LPP).

⁵ Se per la previdenza LPP e per quella complementare sono previsti piani separati, le disposizioni sulle prestazioni minime LPP del presente regolamento si applicano solo alla previdenza di base LPP.

⁶ Per raggiungere lo scopo che si è prefissata, la CP-SSIC può stipulare contratti di assicurazione oppure subentrare in contratti esistenti nei quali figura come contraente e beneficiaria.

Art. 2 Adesione

¹ Alla CP-SSIC possono aderire le imprese del settore della costruzione e dei settori affini che si impegnano ad assicurare, in conformità alle disposizioni del presente regolamento:

- l'intero personale, oppure
- gruppi distinti di dipendenti, definiti esattamente nel contratto di adesione.

Non è possibile assicurare singoli dipendenti di un'impresa aderente.

² I lavoratori indipendenti possono assicurarsi facoltativamente alla CP-SSIC. Ai lavoratori indipendenti assicurati facoltativamente si applicano per analogia le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria previste per i dipendenti, sempre che il regolamento non preveda esplicitamente altrimenti.

³ L'adesione e l'uscita di un'impresa dalla CP-SSIC sono disciplinate nel contratto di adesione.

⁴ È consentito cambiare piano previdenziale per la fine di un anno civile con un preavviso di un mese.

Art. 3 Denominazione delle persone

¹ Nel presente regolamento i riferimenti alle persone sono sempre applicabili a entrambi i sessi.

Art. 4 Mantenimento volontario dell'assicurazione per i beneficiari di rendite PEAN

¹ Gli assicurati che escono dall'assicurazione obbligatoria perché riscuotono una rendita transitoria della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (Fondazione FAR) possono mantenere la previdenza per la vecchiaia presso la CP-SSIC.

² Il mantenimento dell'assicurazione esclude il pensionamento anticipato secondo l'art. 13b del presente regolamento.

³ È mantenuta soltanto l'assicurazione risparmio con accrediti di vecchiaia annui.

⁴ Durante il periodo di mantenimento volontario dell'assicurazione e fino all'età di pensionamento ordinaria, l'assicurazione invalidità e decesso è soppressa ad eccezione del capitale di decesso secondo l'art. 15d del presente regolamento.

⁵ Il mantenimento della previdenza deve essere comunicato alla CP-SSIC al più tardi all'inizio del versamento delle prestazioni della Fondazione FAR. Da quel momento in poi il prelievo anticipato per il finanziamento di una proprietà abitativa non è più consentito.

⁶ Il versamento anticipato dell'aver di vecchiaia sotto forma di capitale secondo l'art. 20b cpv. 4 del presente regolamento è escluso durante il periodo di riscossione della rendita transitoria della Fondazione FAR.

⁷ Gli accrediti di vecchiaia annui sono fissati dalla Fondazione FAR e bonificati sul conto di vecchiaia sotto forma di versamento unico.

Art. 5 Obbligo assicurativo

¹ Sottostanno all'assicurazione tutti i dipendenti dei gruppi aderenti dell'impresa affiliata che hanno compiuto 17 anni e il cui salario soggetto all'obbligo contributivo AVS supera il salario minimo previsto dal piano previdenziale.

² L'obbligo assicurativo per i dipendenti assunti per un breve periodo, come i cottimisti dipendenti e i dimoranti temporanei, è disciplinato come segue:

- i dipendenti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a tre mesi devono essere assicurati dal momento in cui entrano in servizio;
- i dipendenti con un contratto di lavoro a tempo determinato di tre mesi o meno non devono essere assicurati ai sensi della legge; tuttavia, se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre i tre mesi, devono essere assicurati dal momento in cui viene concordato il prolungamento, in ogni caso al più tardi dal quarto mese. Se non vi sono state interruzioni superiori a tre mesi, la durata degli impieghi consecutivi a tempo determinato viene sommata.

³ Se al momento dell'adesione alla CP-SSIC o anteriormente una persona non è del tutto abile al lavoro senza che la sua incapacità lavorativa venga considerata invalidità ai sensi della LPP e se la causa di tale incapacità porta all'invalidità o al decesso entro il periodo determinante secondo la LPP, non sussiste alcun diritto alle prestazioni in virtù del presente regolamento. Se all'inizio dell'incapacità lavorativa tale persona era assicurata presso un altro istituto di previdenza, spetta a quest'ultimo erogare le prestazioni.

⁴ Non sottostanno all'assicurazione

- i dipendenti che hanno già raggiunto o superato l'età termine;
- le persone con un grado d'invalidità di almeno il 70 per cento ai sensi dell'AI;
- le persone che continuano ad essere assicurate provvisoriamente presso il datore di lavoro precedente ai sensi dell'art. 26a LPP.

Art. 6 Inizio e fine della copertura assicurativa

¹ Per il dipendente la copertura assicurativa inizia

- il giorno in cui il suo datore di lavoro aderisce alla CP-SSIC; oppure
- il giorno in cui inizia o avrebbe dovuto iniziare l'attività in virtù dell'assunzione, in ogni caso dal momento in cui si avvia al lavoro in Svizzera;
- al più presto il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui compie 17 anni.

² I datori di lavoro sono tenuti ad annunciare i propri dipendenti alla CP-SSIC per l'inizio dell'assicurazione.

³ All'adesione o in caso di aumento delle prestazioni la CP-SSIC può chiedere all'assicurato o al datore di lavoro informazioni sullo stato di salute e può esigere a proprie spese che l'assicurato si sottoponga a un esame presso un medico da lei designato. L'assicurato solleva il medico dall'obbligo di segretezza. L'esame medico può essere richiesto anche in caso di aumento del grado di occupazione.

⁴ Se lo stato di salute è considerato insoddisfacente, la CP-SSIC è autorizzata a formulare riserve e a limitare la copertura assicurativa per le prestazioni di invalidità e decesso che superano quelle previste dalla LPP. Le eventuali riserve sono comunicate per iscritto all'assicurato entro due mesi dal ricevimento del rapporto medico e si limitano ai riscontri effettuati dal medico.

⁵ Le riserve relative allo stato di salute sono formulate per un periodo massimo di cinque anni. Le riserve formulate da precedenti istituti di previdenza sono mantenute; per il calcolo della durata si tiene conto del periodo già trascorso dalla loro introduzione. Se subentra un caso di previdenza che è contemplato da una riserva, le prestazioni sono ridotte vita natural durante.

⁶ La copertura assicurativa degli indipendenti è effettiva dall'inizio annunciato dell'assicurazione, in ogni caso non prima che la CP-SSIC riceva la relativa notifica.

⁷ Per l'assicurazione facoltativa degli indipendenti la CP-SSIC può formulare una riserva per motivi di salute relativamente ai rischi decesso e invalidità per un periodo massimo di tre anni. Tale riserva non è ammessa se l'indipendente è stato assoggettato all'assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e si assicura facoltativamente entro un anno.

⁸ La copertura assicurativa cessa

- con la fine del rapporto di lavoro, senza che nasca il diritto a prestazioni previdenziali;
- se le condizioni di ammissione non sono più adempiute, sempre che l'assicurato non abbia diritto a una rendita d'invalidità o a una rendita di vecchiaia della CP-SSIC;
- al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

⁹ Per i rischi invalidità e decesso, il dipendente resta assicurato presso la CP-SSIC per un mese dopo la risoluzione del rapporto di lavoro. Se entro tale periodo viene stipulato un rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.

¹⁰ Se la CP-SSIC ha l'obbligo di versare prestazioni per superstiti o d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza, quest'ultima deve esserle restituita nella misura necessaria al pagamento delle prestazioni per superstiti o d'invalidità. Se la restituzione non ha luogo, le prestazioni per superstiti o d'invalidità sono ridotte.

Art. 7 Salario annuo assicurato (salario coordinato)

¹ Il salario annuo assicurato costituisce la base per il calcolo dei contributi, degli accrediti di vecchiaia, delle prestazioni assicurative e di libero passaggio

² I salari assicurati sono definiti nel piano previdenziale.

³ Salvo disposizione contraria nel piano previdenziale, i compensi occasionali non vengono considerati. Per compensi occasionali ai sensi del presente regolamento si intendono le indennità per ore supplementari, gli assegni familiari e per i figli nonché ulteriori componenti salariali irregolari quali gratifiche, altri supplementi versati una tantum o occasionalmente e indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia, infortunio, servizio militare ecc.

⁴ In caso d'invalidità parziale ai sensi dell'AI, gli importi limite sono ridotti in funzione del diritto alla rendita AI conformemente all'art. 4 OPP 2.

Diritto alla rendita	Riduzione degli importi limite
¼	¼
½	½
¾	¾

⁵ Il salario annuo assicurato è fissato all'inizio dell'anno o al momento dell'annuncio dell'assicurato.

⁶ Di regola, il salario annuo assicurato rimane invariato nel corso di un anno civile.

⁷ Le imprese aderenti devono dichiarare i salari per iscritto. In mancanza di una dichiarazione scritta da parte dell'impresa aderente resta in vigore il salario annuo assicurato dichiarato precedentemente.

⁸ Se nel piano di previdenza viene menzionato il salario annuo soggetto all'AVS e la persona affiliata non è stata assicurata per l'intero anno (p. es. inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario annuo AVS corrisponde al salario AVS che la persona assicurata avrebbe percepito in un anno intero con il medesimo grado di occupazione.

⁹ In caso di forti fluttuazioni del grado di occupazione è determinante lo stipendio medio annuo del gruppo professionale corrispondente. Se del caso, i valori determinanti sono stabiliti nel piano di previdenza.

¹⁰ Il salario assicurato è stabilito la prima volta al momento dell'ammissione dell'assicurato nella previdenza professionale, al più tardi all'inizio di ogni anno civile. Il salario assicurato, i contributi e le prestazioni vengono adeguati se il grado di occupazione o il salario annuo AVS variano di almeno il 3 per cento. Il congegno viene effettuato come nel caso del libero passaggio ai sensi dell'art. 20 LFLP.

¹¹ Nel caso in cui il salario di base diminuisca temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, congedo maternità o per motivi analoghi, il precedente salario assicurato resta valido almeno fintanto che sussiste l'obbligo dell'impresa di pagare il salario secondo l'art. 324a CO. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario assicurato tranne che nel caso di congedo maternità.

¹² In caso di invalidità parziale il salario assicurato è suddiviso in una parte attiva corrispondente alla capacità lavorativa residua e in una parte passiva (corrispondente al grado d'invalidità). La parte attiva varia in funzione degli eventuali adeguamenti salariali, mentre la parte passiva resta costante

¹³ Nel caso in cui il salario di base annuo scenda stabilmente al di sotto dell'importo minimo fissato nel piano di previdenza, l'assicurato esce dalla cassa pensioni e ha diritto a una prestazione d'uscita.aus.

¹⁴ In caso di congedo non pagato fino a tre mesi, la copertura assicurativa esistente è mantenuta. Se l'interruzione dura più di tre mesi, dal quarto mese i costi complessivi sono a carico dell'assicurato. Se questi non è disposto ad assumersi i costi, trascorsi i tre mesi viene predisposta l'uscita dalla cassa pensioni. Il mantenimento dell'assicurazione è possibile per un periodo massimo di due anni e presuppone che l'assicurato non lavori per un altro datore di lavoro.

2 FINANZIAMENTO

Art. 8 Obbligo contributivo: inizio e fine

¹ L'obbligo contributivo inizia

- il 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni per i rischi invalidità e decesso (assicurazione di rischio incluse le spese amministrative);
- il 1° gennaio successivo al compimento dei 24 anni per le prestazioni di vecchiaia;
- il giorno dell'ammissione nella CP-SSIC.

² Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno pari alla somma dei contributi di tutti gli assicurati (parità contributiva). Il datore di lavoro può effettuare versamenti previdenziali a favore degli assicurati. La ripartizione tra gli assicurati si basa su criteri oggettivi.

³ L'obbligo contributivo cessa

- con la maturazione della totalità delle prestazioni di vecchiaia;
- in caso di decesso dell'assicurato;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
- se il salario scende stabilmente al di sotto dell'importo minimo previsto dal piano di previdenza.

⁴ Nel mese d'uscita è dovuto il contributo mensile pro rata temporis.

⁵ La notifica d'uscita di un assicurato deve essere inviata per iscritto alla CP-SSIC entro 30 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.

⁶ In caso d'incapacità lavorativa a seguito di malattia o infortunio (cfr. art. 14 cpv. 6), i contributi sono dovuti durante i primi sei mesi dall'insorgere dell'incapacità lavorativa. L'assicurazione è mantenuta senza obbligo contributivo a partire dal settimo mese.

⁷ Le interruzioni del lavoro dovute a intemperie o orario di lavoro ridotto non danno diritto alla riduzione del salario assicurato.

⁸ Le spese amministrative aggiuntive sono a carico dell'impresa aderente o dell'assicurato e sono fatturate separatamente in base all'allegato B.

Art. 9 Prestazione d'entrata e riscatti

¹ La prestazione d'uscita da precedenti rapporti previdenziali è trasferita alla CP-SSIC come prestazione d'entrata. La prestazione d'entrata è accreditata all'assicurato come avere di vecchiaia.

² Prima dell'insorgere del diritto a prestazioni assicurative e fino a tre anni prima del pensionamento, l'assicurato può effettuare riscatti fino a concorrenza delle prestazioni massime previste dal regolamento. I riscatti non sono ammessi in caso d'incapacità lavorativa totale.

³ In linea di principio il riscatto è possibile soltanto nel quadro delle disposizioni di cui all'art. 79b LPP e a condizione che eventuali prelievi anticipati per il finanziamento di una proprietà abitativa siano stati rimborsati integralmente. L'assicurato deve far pervenire alla CP-SSIC una dichiarazione scritta in tal senso. Questa limitazione non si applica al riacquisto in caso di divorzio secondo l'art. 22c LFLP.

⁴ L'importo massimo della somma di riscatto risulta dalla differenza tra le prestazioni regolamentari massime e il capitale di vecchiaia disponibile (cfr. tabelle di riscatto previste per il piano di previdenza). Vanno considerate le limitazioni di cui all'art. 60a segg. OPP 2.

⁵ Le prestazioni che risultano da un riscatto non possono essere ritirate sotto forma di capitale prima di tre anni.

⁶ Dal momento in cui l'assicurato riceve prestazioni di vecchiaia il riscatto non è più possibile.

⁷ Nel caso di prestazioni d'entrata e di trasferimenti a seguito di divorzio, la quota proporzionale dell'accredito all'avere di vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio è fissata in base alle indicazioni dell'istituto di previdenza che effettua il trasferimento.

⁸ In caso di riacquisto dopo un divorzio e di rimborso di un prelievo anticipato per il finanziamento di una proprietà abitativa l'accredito viene versato in base alla chiave di ripartizione del versamento iniziale. Se la quota dell'avere obbligatorio corrispondente a un prelievo anticipato non può più essere determinata, l'accredito si basa sulla ripartizione attuale dell'avere di vecchiaia.

⁹ I riscatti di prestazioni regolamentari, i conferimenti del datore di lavoro e eventuali altri versamenti, p. es. della CP-SSIC, sono accreditati all'avere di vecchiaia sovraobbligatorio.

Art. 10 Ammontare e utilizzazione dei contributi

¹ I contributi di rischio, per le spese amministrative e per la costituzione di riserve sono stabiliti nel piano di previdenza. Il tasso di premio è verificato annualmente dal Consiglio di fondazione e utilizzato per:

- l'assicurazione per le prestazioni d'invalidità e per le prestazioni in caso di decesso;
- l'adeguamento delle relative rendite all'evoluzione dei prezzi secondo l'art. 20a cpv. 1 del presente regolamento;
- la costituzione di riserve tecniche;
- le spese amministrative.

² Il contributo di risparmio dipende dall'età dell'assicurato ed è stabilito nel piano di previdenza. Gli accrediti di vecchiaia sono versati sul conto individuale dell'assicurato e fruttano interessi.

³ L'età dell'assicurato determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

⁴ Per tutti gli assicurati si possono riscuotere, oltre ai contributi di rischio, contributi per:

- il fondo svizzero di garanzia secondo decisione del Consiglio federale;
- il finanziamento di indennità di rincaro;
- misure di risanamento (cfr. art. 29 cpv. 3).

Art. 11 Informazione degli assicurati

¹ Ogni anno la CP-SSIC informa gli assicurati, mediante un certificato di previdenza:

- sul diritto alle prestazioni, il salario assicurato, l'aliquota contributiva e l'avere di vecchiaia;
 - sull'organizzazione e il finanziamento;
 - sui membri dell'organo paritetico.
-

² Su richiesta gli assicurati ricevono i conti annuali completi e il rapporto d'esercizio. Su richiesta, la CP-SSIC fornisce inoltre informazioni sullo stato dell'assicurazione e sul rendimento del capitale investito nonché sull'andamento dei rischi attuariali, le spese amministrative, le riserve matematiche, la costituzione di riserve, il grado di copertura e l'attività della Fondazione.

Art. 12 Riscossione e pagamento dei contributi

¹ Almeno la metà dei contributi è a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro trattiene i contributi sul salario dei dipendenti.

² Il datore di lavoro versa alla CP-SSIC i suoi contributi e quelli dei dipendenti.

³ L'impresa aderente può versare i propri contributi (contributi del datore di lavoro) a favore degli assicurati e dei destinatari attingendo ad apposite riserve. In tal caso la CP-SSIC tiene un conto «riserve per i contributi del datore di lavoro» a favore dell'impresa.

⁴ Su richiesta di un'impresa aderente, la CP-SSIC può anche amministrare fondi liberi riservati esclusivamente agli assicurati e ai destinatari dell'impresa. A tal fine la CP-SSIC tiene un conto separato, denominato «fondi liberi», in favore degli assicurati e dei destinatari dell'impresa. I fondi liberi possono essere utilizzati per migliorare le prestazioni degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita.

⁵ L'impresa aderente e gli assicurati possono chiedere alla sede amministrativa che i contributi ordinari del datore di lavoro e dei dipendenti vengano temporaneamente ridotti e l'importo mancante finanziato con i fondi liberi, a condizione che lo scopo previdenziale sia garantito, che siano considerati tutti i gruppi di destinatari e che si tenga conto adeguatamente della garanzia della protezione assicurativa in caso di libero passaggio. I dettagli sono definiti in un complemento al contratto d'adesione.

⁶ Il Consiglio di fondazione fissa annualmente il tasso d'interesse per la remunerazione delle riserve per i contributi del datore di lavoro e il conto dei fondi liberi, esposte separatamente nel bilancio. Il tasso d'interesse non può superare il rendimento annuo degli investimenti di capitale. È escluso un tasso d'interesse negativo.

3 PRESTAZIONI

Art. 13 Prestazioni di vecchiaia

Art. 13a Età di pensionamento ordinaria

¹ Il diritto alle prestazioni di vecchiaia matura al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. La parte obbligatoria corrisponde all'avere di vecchiaia minimo secondo gli artt. 15 e 16 LPP. La parte sovraobbligatoria corrisponde invece alla differenza tra la parte obbligatoria e l'avere di vecchiaia complessivo.

² L'ammontare della rendita di vecchiaia risulta dall'avere di vecchiaia disponibile al raggiungimento dell'età di pensionamento moltiplicato per l'aliquota di conversione vigente (cfr. allegato A).

- L'aliquota di conversione dell'assicurazione obbligatoria secondo la LPP corrisponde a quella fissata dal Consiglio federale;

per la parte sovraobbligatoria dell'assicurazione l'aliquota è stabilita dal Consiglio di fondazione (cfr. allegato A).

³ L'avere di vecchiaia si compone

- degli accrediti di vecchiaia secondo il piano di previdenza versati a favore dell'assicurato nel periodo di adesione alla CP-SSIC;

- delle prestazioni d'uscita, degli averi di libero passaggio, dei riscatti e dei conferimenti volontari effettuati, dedotti eventuali prelievi anticipati e versamenti in caso di divorzio;

- degli interessi corrisposti sui suddetti importi.

⁴ Le modalità e l'ammontare della remunerazione dell'avere di vecchiaia devono essere almeno conformi alle disposizioni del Consiglio federale. Il tasso d'interesse è fissato dal Consiglio di fondazione. Sono possibili tassi d'interesse diversi purché motivati da criteri oggettivi (p. es. avere di vecchiaia obbligatorio o sovra-obbligatorio).

⁵ Gli assicurati che percepiscono una rendita hanno diritto a una rendita per figli di pensionato per ogni figlio che, in caso di decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfani. Tale rendita ammonta al 20 per cento della rendita di vecchiaia.

Art. 13b Pensionamento anticipato

¹ Gli assicurati che non percepiscono prestazioni d'invalidità (rendita e/o esenzione dal pagamento dei contributi) né una rendita transitoria della Fondazione FAR possono chiedere il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia al più presto cinque anni prima dell'età di pensionamento ordinaria, a condizione di rinunciare definitivamente all'attività lucrativa. La richiesta deve essere trasmessa alla CP-SSIC al più tardi un mese prima.

² L'importo della rendita di vecchiaia dipende dall'aver di vecchiaia disponibile alla scadenza della prima rendita. La rendita di vecchiaia è calcolata in base a un'aliquota di conversione ridotta (cfr. allegato A) determinata secondo principi attuariali.

³ Il capitale di vecchiaia di un assicurato che usufruisce dell'opzione in capitale secondo l'art. 20b cpv. 4 corrisponde all'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento.

Art. 13c Pensionamento differito

¹ Il pensionamento può essere differito al massimo fino al compimento del 70° anno d'età per gli uomini e del 69° per le donne, a condizione che l'assicurato continui a esercitare almeno in parte l'attività lucrativa dopo aver raggiunto l'età di pensionamento ordinaria.

² Prima di raggiungere l'età di pensionamento ordinaria, l'assicurato deve annunciare per iscritto alla CP-SSIC la sua intenzione di differire il pensionamento. Durante il periodo di differimento i contributi di rischio non sono dovuti. Continuano invece ad essere dovuti i contributi di risparmio e le spese amministrative.

³ Se durante il periodo di differimento l'assicurato diventa incapace al lavoro ai sensi del presente regolamento, non ha diritto a prestazioni d'invalidità per l'attività lucrativa assicurata, ma percepisce le prestazioni di vecchiaia ancora assicurate. In caso di decesso dell'assicurato durante il periodo di differimento sono esigibili le rendite per i superstiti e il capitale di decesso fino a concorrenza dell'aver di vecchiaia disponibile, sempre che questo non serva per finanziare le rendite per i superstiti.

Art. 14 Prestazioni d'invalidità

¹ Hanno diritto a prestazioni d'invalidità le persone con un grado d'invalidità di almeno il 40 per cento ai sensi dell'AI che all'insorgere dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità erano assicurate presso la CP-SSIC. Sono fatti salvi gli artt. 16 e 17.

² L'obbligo di prestazione da parte della CP-SSIC inizia contemporaneamente a quello dell'assicurazione per l'invalidità. Non sussiste se il grado d'incapacità di guadagno è inferiore al 40 per cento e termina al più tardi quando l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento (diritto a prestazioni di vecchiaia) o quando decede.

³ Le prestazioni d'invalidità sono versate al termine del periodo di attesa ma al più presto quando cessa l'obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro o con l'esaurimento di eventuali indennità giornaliere in caso di malattia pari almeno all'80 per cento del salario perso. L'assicurazione di indennità giornaliera dev'essere finanziata almeno per la metà dal datore di lavoro. Il diritto alle prestazioni sorge al più presto secondo quanto previsto dalla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; art. 28 cpv. 1 e art. 29 cpv. 1-3).

⁴ L'assicurato ha diritto:

- alla rendita d'invalidità intera se ai sensi dell'AI è invalido per almeno il 70 per cento;
- a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 per cento;
- a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50 per cento;
- a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40 per cento.

⁵ L'importo della rendita d'invalidità annua è definito nel piano di previdenza. Per i piani di previdenza LPP la rendita minima corrisponde alle prestazioni definite dalla LPP.

⁶ In caso d'incapacità lavorativa di almeno il 40 per cento in seguito a malattia o infortunio, l'assicurazione è mantenuta senza obbligo contributivo, su richiesta motivata con certificato medico, a partire dalla fine del periodo di attesa secondo il piano di previdenza e in funzione dell'incapacità lavorativa o del grado d'invalidità. I contributi sono a carico della CP-SSIC. L'esenzione dal pagamento dei contributi termina al più tardi quando l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento ordinaria o in caso di decesso prima di tale data.

⁷ Sempre che il piano di previdenza lo preveda, l'assicurato che percepisce una rendita d'invalidità ha diritto a una rendita per figli equivalente alla rendita per orfani per ogni figlio che, in caso di decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfani. L'importo della rendita è stabilito nel piano di previdenza.

⁸ Il diritto a prestazioni d'invalidità si estingue, fatto salvo l'art. 26a LPP, con il ripristino della capacità lavorativa, il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS o alla fine del mese in cui l'assicurato è deceduto. È determinante l'età di pensionamento ordinaria valida alla nascita del diritto alle prestazioni.

⁹ Al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria la rendita d'invalidità è sostituita dalla rendita di vecchiaia. Il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria e il subentro della rendita di vecchiaia sono trattati come un nuovo caso di previdenza al quale si applicano le disposizioni e le condizioni definite nel regolamento di previdenza vigente.

¹⁰ La rendita di vecchiaia corrisponde almeno alla rendita d'invalidità minima LPP adeguata all'evoluzione dei prezzi.

Art. 15 Prestazioni per i superstiti

Art. 15a Prestazioni per il coniuge superstite

¹ Sempre che il piano di previdenza lo preveda, al decesso dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità il coniuge superstite ha diritto a una rendita se:

- deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; oppure
- ha compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.

² La rendita per il coniuge superstite è dovuta per la prima volta il primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato o del beneficiario della rendita di vecchiaia. È vitalizia, ma si estingue se il coniuge superstite si risposa. Sono fatti salvi gli artt. 16 e 17.

³ L'importo della rendita è stabilito nel piano di previdenza..

⁴ Il coniuge superstite che non soddisfa i requisiti di cui all'art. 15a cpv. 1 ha diritto a una liquidazione in capitale unica pari a tre rendite vedovili annue.

⁵ In caso di decesso di una persona assicurata, il diritto alla rendita del coniuge divorziato è equiparato, per quello che riguarda la previdenza obbligatoria, a quello del coniuge, a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che nella sentenza di divorzio sia stata concessa al coniuge divorziato una rendita secondo gli artt. 124e cpv. 1 o 126 cpv. 1 CC (art. 124e cpv. 1 CC o art. 34 cpv. 2 e 3 LUD nel caso di scioglimento di un'unione domestica registrata). Il diritto alla rendita sussiste fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita.

⁶ Le prestazioni per superstiti versate dalla CP-SSIC possono essere ridotte dell'importo che, unitamente alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, eccede l'ammontare della prestazione spettante in virtù della sentenza di divorzio. Le rendite per i superstiti dell'AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui siano superiori a un proprio diritto a una rendita di invalidità dell'AI o di una rendita di vecchiaia dell'AVS.

⁷ Le prestazioni della CP-SSIC sono ridotte dell'importo che, sommato alle prestazioni di altre assicurazioni, in particolare a quelle dell'AVS/AI e LAINF, supera la somma a cui il coniuge divorziato ha diritto in base alla sentenza di divorzio.

Art. 15b Rendita per il convivente superstite

¹ Al decesso di un assicurato, il convivente superstite ha diritto a una rendita se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

- il piano di previdenza applicabile prevede una rendita per convivente superstite;
 - l'assicurato deceduto non aveva ancora raggiunto l'età di pensionamento;
 - nessuno dei due conviventi era coniugato;
-

- i due conviventi non erano imparentati e non avevano affinità in linea discendente;
- secondo il piano di previdenza:
 - il convivente superstite ha più di 45 anni e aveva convissuto ininterrottamente con l'assicurato negli ultimi cinque anni antecedenti il decesso,
 - oppure
 - al momento del decesso il convivente superstite conviveva con l'assicurato e deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio comune.

² Per convivenza si intende una relazione stabile ed esclusiva tra due persone che convivono in un'unione domestica comune. Se l'assicurato deceduto ha avuto diverse convivenze, è considerato convivente superstite solo l'ultimo che adempie tutti i criteri.

³ L'assicurato deve informare la CP-SSIC in merito alla convivenza al più presto quando sono soddisfatti i requisiti per avere diritto alle prestazioni (cinque anni di convivenza o figli comuni) servendosi del modulo messo a disposizione dalla CP-SSIC. La dichiarazione deve essere firmata da entrambi i conviventi e le firme devono essere autenticate da un notaio. In caso contrario, non sussiste alcun diritto a una rendita. Per il versamento di una rendita al convivente superstite è determinante in ogni caso la situazione al momento del decesso dell'assicurato.

⁴ L'importo della rendita è definito nel piano di previdenza.

⁵ Se il convivente superstite è di oltre 10 anni più giovane dell'assicurato deceduto, la rendita viene ridotta del 2 per cento della rendita per coniuge superstite completa per ogni anno o frazione d'anno che eccede la differenza di 10 anni.

⁶ La rendita per il convivente superstite è dovuta per la prima volta il primo giorno del mese successivo al decesso dell'assicurato o del beneficiario della rendita di vecchiaia. La rendita è vitalizia. Sono fatti salvi gli artt. 16 e 17. Se il convivente superstite si sposa o inizia una nuova convivenza, il diritto alla rendita si estingue. La CP-SSIC verifica periodicamente il diritto alla rendita. In caso di abusi può ridurre o sopprimere la rendita e chiedere eventualmente la restituzione degli importi indebitamente percepiti.

⁷ Se il beneficiario di una rendita per convivente percepisce una rendita per coniuge o convivente superstite di un'assicurazione sociale o di un istituto di previdenza svizzero o estero (AVS/AI), tali prestazioni sono computate alla rendita da versare. Sono computati anche i contributi di mantenimento periodici risultanti da una sentenza di divorzio. La CP-SSIC può ridurre o sospendere la rendita per il convivente finché il beneficiario non le fornisce informazioni veritiere su tutti i redditi computabili.

Art. 15c Rendita per orfani

¹ Hanno diritto a una rendita per orfani i figli dell'assicurato e gli affiliati al cui sostentamento il defunto doveva provvedere.

² L'importo della rendita per orfani è stabilito nel piano di previdenza.

³ Sempre che il piano di previdenza lo preveda, il diritto alla rendita per orfani sorge con il decesso dell'assicurato.

⁴ Il diritto alla rendita per figli si estingue al decesso dell'avente diritto o al compimento del 18° anno d'età. Può estendersi oltre questo limite, ma al massimo fino al compimento del 25° anno d'età:

- fino alla fine della formazione per i figli in formazione che non esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa a titolo principale;
- fino al raggiungimento della capacità di guadagno per i figli invalidi almeno al 70 per cento.

Sono fatti salvi gli artt. 16 e 17.

Art. 15d Capitale di decesso

¹ Se al decesso di un assicurato prima dell'età di pensionamento ordinaria non sorge il diritto a una rendita per il coniuge o per il convivente superstite secondo gli artt. 15a e 15b o se il piano di previdenza lo prevede, viene corrisposto un capitale di decesso.

² Gli aventi diritto sono:

- il coniuge superstite (cfr. art. 15a cpv. 4);

in mancanza di questo,

- le persone fisiche al cui sostentamento l'assicurato ha provveduto in modo considerevole, oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con l'assicurato durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;

in mancanza di queste,

- i figli dell'assicurato deceduto che non hanno diritto a una rendita secondo l'art. 15c;

in mancanza di queste,

- i genitori dell'assicurato.

Se in un gruppo di aventi diritto vi sono più beneficiari, il capitale di decesso regolamentare viene ripartito proporzionalmente tra i beneficiari.

³ In mancanza degli aventi diritto summenzionati, il capitale di decesso è devoluto alla CP-SSIC. In tal caso è esclusa ogni altra pretesa derivante dal diritto successorio.

⁴ Il capitale di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso che non viene utilizzato per finanziare la rendita per coniuge o per convivente superstite. Il piano di previdenza può prevedere un capitale di decesso supplementare o un capitale minimo.

Art. 16 Coordinamento con altre assicurazioni

¹ Fatte salve le disposizioni dell'art. 16 cpv. 2-4, le prestazioni della CP-SSIC sono corrisposte in più delle prestazioni delle assicurazioni sociali statali (AVS/AI, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione militare).

² La CP-SSIC riduce le prestazioni di vecchiaia, d'invalidità e per i superstiti se queste, aggiunte ad altri redditi conteggiabili secondo l'art. 24 OPP 2, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato.

³ Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, la CP-SSIC riduce le sue prestazioni in misura corrispondente.

⁴ Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare riduce una prestazione perché l'avente diritto ha provocato l'evento assicurato per colpa propria, la CP-SSIC non compensa la riduzione della prestazione. Calcola le sue prestazioni secondo l'art. 16 cpv. 2 senza considerare la riduzione delle prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.

⁵ Sono fatti salvi in ogni caso l'esenzione dal pagamento dei contributi secondo l'art. 14 cpv. 6 e il versamento del capitale di decesso secondo l'art. 15d.

⁶ Al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS le prestazioni di vecchiaia versate da assicurazioni sociali o istituti previdenziali svizzeri e esteri sono considerati redditi computabili.

Art. 17 Rapporto con terzi responsabili

¹ Nei confronti di terzi tenuti a rispondere di un caso di previdenza, la CP-SSIC subentra nei diritti degli assicurati, dei loro superstiti e degli altri beneficiari secondo l'art. 20a LPP dal momento in cui si verifica l'evento e fino a concorrenza dell'ammontare delle prestazioni previste dalla legge.

² Se all'assicurato spettano diritti di risarcimento per un importo superiore a quello previsto al capoverso precedente, la CP-SSIC può ridurre le prestazioni sovraobbligatorie. Gli aventi diritto possono evitare tale riduzione cedendo alla CP-SSIC i loro diritti al risarcimento fino a concorrenza dei danni attuariali non coperti secondo la cifra 1.

Art. 18 Compensazione con crediti

¹ Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite. È possibile rinunciare alla restituzione se il beneficiario delle prestazioni era in buona fede e se la restituzione comporta una penalizzazione eccessiva. La decisione spetta al Consiglio di fondazione.

² Il diritto alle prestazioni della CP-SSIC può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto a quest'ultima, a condizione che i crediti riguardino contributi che non sono stati dedotti dal salario dell'assicurato.

Art. 19 Prestazioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 19a Ammontare della prestazione d'uscita (prestazione di libero passaggio)

¹ L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita se il rapporto di lavoro viene disdetto senza che vi sia pensionamento ai sensi dell'art. 13a, 13b o 13c e prima che sia maturato il diritto a una rendita d'invalidità della CP-SSIC secondo l'art. 14.

² La prestazione d'uscita è calcolata secondo le disposizioni di legge applicabili alle casse che applicano il regime del primato dei contributi e corrisponde all'importo più elevato calcolato in base ai seguenti metodi:

- avere di vecchiaia accumulato: l'assicurato ha diritto all'avere di vecchiaia disponibile al momento dell'uscita dalla cassa;
- contributi addizionati di un supplemento (importo minimo secondo l'art. 17 LFLP): l'assicurato ha diritto a eventuali prestazioni d'entrata conferite (interessi inclusi) e ai contributi di risparmio da lui versati durante il periodo di affiliazione alla previdenza professionale a partire dall'integrazione nel processo di risparmio secondo l'art. 5, addizionati di un supplemento pari al 4 per cento per ogni anno di età a partire dai 20 anni, tuttavia fino a concorrenza del 100 per cento; l'età risulta dalla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita;
- prestazione d'uscita in base al minimo LPP: l'assicurato ha diritto a eventuali prestazioni d'entrata conferite e alle somme riscattate (interessi inclusi) e all'avere di vecchiaia LPP maturato durante l'affiliazione all'assicurazione per la vecchiaia

³ La prestazione d'uscita è esigibile all'uscita dall'istituto di previdenza; da quel momento viene remunerata con il tasso d'interesse minimo LPP. Se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l'istituto di previdenza non ha versato la prestazione d'uscita, da tale momento è applicato l'interesse di mora stabilito dal Consiglio federale (art. 2 cpv. 4 LFLP).

⁴ Qualora sia chiamata a erogare prestazioni (per superstiti o invalidità) dopo aver versato la prestazione di uscita, la CP-SSIC esige il rimborso di quest'ultima. Se il rimborso non è effettuato, le prestazioni vengono ridotte in misura corrispondente.

Art. 19b Prestazione d'uscita

¹ Se l'assicurato inizia un nuovo rapporto di lavoro e aderisce a un nuovo istituto di previdenza, la CP-SSIC versa la prestazione d'uscita a quest'ultimo.

² Se l'assicurato non aderisce a un nuovo istituto di previdenza, la prestazione d'uscita è trasferita su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio, secondo le disposizioni dell'assicurato.

³ Se la CP-SSIC non riceve una comunicazione scritta in tal senso, trasferisce la prestazione d'uscita, compresi gli interessi, alla Fondazione istituto collettore LPP, non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio (art. 4 cpv. 2 LFLP).

⁴ Per i dipendenti stagionali l'assicurazione può essere sospesa alla fine della stagione con una notifica d'uscita e riattivata all'inizio della stagione successiva con un nuovo annuncio.

⁵ Un assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:

- lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l'art. 25f LFLP;
- avvia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
- l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.

⁶ Se l'avente diritto è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge. La firma del coniuge dev'essere autenticata da un notaio.

Art. 20 Disposizioni comuni per le prestazioni

Art. 20a Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi

¹ Le prestazioni minime secondo la LPP concernenti le rendite d'invalidità, le rendite per i figli di invalidi, le rendite per il coniuge superstite e le rendite per orfani sono adeguate all'evoluzione dei prezzi conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale.

² Il primo adeguamento è effettuato il 1° gennaio successivo a un periodo triennale. La parte sovraobbligatoria delle rendite è adeguata analogamente nei limiti delle possibilità finanziarie della CP-SSIC.

³ Nei limiti delle possibilità finanziarie della CP-SSIC, il Consiglio di fondazione può adeguare le rendite di vecchiaia, le rendite per figli di pensionati e le rendite per il coniuge superstite dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS.

Art. 20b Forma delle prestazioni

¹ Le prestazioni assicurative sono di regola versate sotto forma di rendite.

² Il diritto alla rendita sussiste fino alla fine del mese in cui il beneficiario decede o in cui il diritto si estingue in virtù delle disposizioni del presente regolamento.

³ Se la rendita di vecchiaia o invalidità risulta inferiore al 10 per cento della rendita minima di vecchiaia AVS nel caso di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 6 per cento nel caso di una rendita vedovile e al 2 per cento nel caso di una rendita per figli, invece della rendita viene versato un capitale.

⁴ L'assicurato che gode della piena capacità di guadagno può esigere che il suo avere di vecchiaia gli sia versato del tutto o in parte sotto forma di capitale quando raggiunge l'età di pensionamento.

All'assicurato parzialmente invalido è versata solo la parte dell'aver di vecchiaia che corrisponde alla sua capacità di guadagno. Nel caso di liquidazione parziale in capitale, l'aver di vecchiaia disponibile viene ripartito in modo che il rapporto tra avere obbligatorio e sovraobbligatorio rimanga costante.

⁵ L'assicurato deve inoltrare alla CP-SSIC la dichiarazione concernente la liquidazione in capitale almeno un mese prima del pensionamento ordinario o anticipato. Il coniuge deve dare il proprio consenso per iscritto. La firma del coniuge sulla dichiarazione di consenso dev'essere legalizzata / autenticata (da un notaio oppure presso la cancelleria comunale). Questa regola si applica per analogia alle unioni domestiche registrate. Se questo consenso non può essere ottenuto, o se il coniuge lo rifiuta senza motivo fondato, l'assicurato può adire il tribunale civile. Con la liquidazione in capitale si estingue ogni altro diritto nei confronti della CP-SSIC risultante dalla parte corrispondente alla capacità di guadagno. La decisione è irrevocabile.

⁶ Se al momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni l'assicurato non era affiliato all'istituto di previdenza tenuto a versarle, l'istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso. In caso di obbligo di anticipo, la CP-SSIC versa solo le prestazioni della previdenza obbligatoria. Versa le prestazioni della previdenza sovraobbligatoria solo dopo che l'obbligo di prestazione è definitivamente stabilito.

Art. 20c Riconoscimento del diritto / pagamento della rendita

¹ Le prestazioni sono versate quando l'avente diritto ha inoltrato tutti i documenti richiesti dalla CP-SSIC per comprovare il suo diritto.

² Le rendite sono versate a cadenza mensile all'inizio di ogni mese.

³ Le rendite vengono versate sul conto bancario o postale in Svizzera indicato alla CP-SSIC oppure, se l'assicurato risiede in uno Stato dell'UE o dell'AELS, al domicilio dell'assicurato. Se risiede in un Paese che non fa parte dell'UE o dell'AELS, l'avente diritto deve indicare alla CP-SSIC, su richiesta, un conto in Svizzera sul quale versare la rendita.

Art. 20d Divieto di cessione

¹ I diritti nei confronti della CP-SSIC non possono essere ceduti né costituiti in pegno. È fatto salvo l'art. 22

Art. 21 Divorzio

¹ In caso di divorzio secondo il diritto svizzero, il tribunale competente si pronuncia sulle pretese di previdenza professionale acquisite dai coniugi secondo gli artt. 122-124e CC. In sede di conguaglio della previdenza professionale, le prestazioni d'uscita, le rendite di vecchiaia e le rendite d'invalidità vitalizie maturate dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria possono essere divise.

² Nel caso di assicurati invalidi che al momento del promovimento della procedura di divorzio non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento, la prestazione d'uscita determinante e eventualmente da dividere è quella a cui l'assicurato invalido avrebbe diritto in caso di ripristino della capacità lavorativa.

³ Le rendite per figli versate al momento del promovimento della procedura di divorzio sono mantenute.

⁴ Il conguaglio delle prestazioni previdenziali compete esclusivamente ai tribunali svizzeri. Qualora sentenze di divorzio estere stabiliscano la ripartizione di averi previdenziali disponibili presso istituti di previdenza svizzeri, il tribunale svizzero competente deve riconoscerle e dichiararle eseguibili (sentenza o decisione) affinché si possa procedere alla ripartizione.

⁵ L'importo e l'utilizzo della prestazione di libero passaggio da trasferire o di una rendita da ripartire sono definiti nella sentenza di divorzio passata in giudicato.

⁶ Se nel quadro dell'esecuzione della sentenza di divorzio una parte della prestazione d'uscita viene trasferita, l' avere di vecchiaia viene ridotto dell'importo corrispondente dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Nel caso di invalidità parziale l'importo da trasferire viene prelevato, nel limite del possibile, dalla parte attiva.

⁷ L' avere di vecchiaia viene ridotto in modo che la proporzione tra avere obbligatorio e sovraobbligatorio rimanga costante.

⁸ La CP-SSIC riduce le aspettative di prestazioni di vecchiaia e di prestazioni assicurate in caso di decesso o invalidità nella misura in cui dipendono dall'ammontare dell' avere di vecchiaia (eventuali prestazioni future).

⁹ La CP-SSIC riduce le rendite di invalidità correnti nella misura in cui dipendono dall'ammontare dell' avere di vecchiaia.

¹⁰ La CP-SSIC riduce le aspettative e le prestazioni correnti della previdenza obbligatoria (rendita d'invalidità vitalizia LPP e prestazioni connesse).

¹¹ Se in sede di divorzio una parte della rendita corrente viene assegnata all'ex coniuge, la rendita corrente versata all'assicurato viene ridotta dell'importo corrispondente. La divisione della rendita è effettiva dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

¹² La rendita versata all'assicurato è ridotta in modo che la proporzione tra la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria della rendita rimanga costante. La CP-SSIC riduce le aspettative che dipendono dall'ammontare della rendita in funzione delle eventuali prestazioni future.

¹³ Al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio la CP-SSIC converte la parte di rendita attribuita all'ex coniuge dell'assicurato in una rendita divorzile vitalizia secondo le disposizioni dell'art. 19h OLP. Questa nuova rendita non giustifica alcuna aspettativa di prestazioni future per superstiti o per invalidi. La proporzione tra la prestazione obbligatoria e sovraobbligatoria resta invariata.

¹⁴ La rendita divorzile è versata in contanti secondo l'art. 22e LFLP se l'ex coniuge ha raggiunto l'età di pensionamento LPP o può richiedere il versamento in contanti (diritto a una rendita d'invalidità AI intera o raggiungimento dell'età minima di pensionamento secondo la LPP).

¹⁵ Non è ammessa la liquidazione in capitale della rendita divorzile versata in contanti all'ex coniuge.

¹⁶ Se non sussistono motivi per il versamento in contanti, la rendita divorzile è trasferita all'istituto di previdenza dell'ex coniuge secondo l'art. 19j OLP. Questo vale anche se quest'ultimo chiede espressamente il trasferimento della rendita in virtù dell'art. 22e cpv. 2, secondo periodo, LFLP.

¹⁷ Previo consenso dell'ex coniuge e del suo istituto di previdenza, la Fondazione trasferisce all'istituto di previdenza dell'ex coniuge una liquidazione in capitale unica anziché la rendita divorzile. La conversione della rendita divorzile in capitale poggia sulle basi di calcolo definite nel regolamento sugli accantonamenti e valide al momento del trasferimento. La liquidazione in capitale fa decadere tutte le pretese dell'ex coniuge nei confronti della CP-SSIC.

¹⁸ In assenza delle informazioni necessarie per effettuare il trasferimento, al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni la CP-SSIC versa la rendita divorzile alla Fondazione istituto collettore LPP.

¹⁹ L'assicurato attivo ha la possibilità di riscattare in parte o del tutto la prestazione di libero passaggio trasferita. Si applicano per analogia le disposizioni sulle prestazioni d'entrata (cfr. art. 9). I prelievi di prestazioni da parte di assicurati parzialmente invalidi non possono essere riscattati.

²⁰ Le somme riscattate sono accreditate all' avere di vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio proporzionalmente agli importi trasferiti. Le prestazioni attese ridotte in precedenza vengono aumentate.

²¹ L'assicurato beneficiario deve informare l'istituto di previdenza dell'ex coniuge debitore in merito a un eventuale cambiamento di indirizzo (p. es. in caso di uscita, versamento in contanti in seguito a pensionamento, trasferimento a un istituto di libero passaggio, impossibilità di riscatto ecc.).

²² È ammessa la compensazione di pretese reciproche su prestazioni d'uscita o parti di rendita assegnate. La conversione di rendite in capitale poggia sulle basi di calcolo definite nel regolamento sugli accantonamenti, valide al momento del promovimento della procedura di divorzio. È determinante l'importo della rendita prima della conversione in una rendita divorzile.

²³ Se l'assicurato va in pensione mentre è in corso la procedura di divorzio, la CP-SSIC riduce la rendita nel caso in cui occorra trasferire una prestazione d'uscita. Per compensare gli importi versati eventualmente in eccesso, secondo l'art. 19g OLP la CP-SSIC riduce inoltre la prestazione d'uscita da trasferire e la rendita.

Art. 22 Prestazioni nel quadro della promozione della proprietà abitativa mediante i fondi della previdenza professionale

¹ Nel quadro della legge federale del 17 dicembre 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, l'assicurato può utilizzare i fondi della previdenza professionale per finanziare una proprietà abitativa ad uso proprio, sempre che non sussista un'esenzione dal pagamento dei contributi secondo l'art. 8 cpv. 5 o non sia sopraggiunto un caso di previdenza.

² Sono considerate forme di promozione della proprietà abitativa il prelievo anticipato e la costituzione in pegno di fondi previdenziali.

³ Su richiesta, la CP-SSIC fornisce all'assicurato informazioni su:

- capitale di previdenza disponibile per l'acquisto di una proprietà;
- eventuale riduzione delle prestazioni per effetto di un prelievo anticipato o della realizzazione del pegno;
- possibilità di colmare le lacune previdenziali in caso di decesso o di invalidità a seguito del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno;
- obbligo fiscale in caso di prelievo anticipato o di realizzazione del pegno;
- diritto alla restituzione delle imposte pagate e relative scadenze in caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno.

⁴ La decisione circa l'impiego dei fondi previdenziali o la forma di promozione della proprietà abitativa spetta unicamente all'assicurato. La CP-SSIC fornisce le informazioni e le prestazioni previste a livello normativo e riscuote a tal fine un contributo alle spese amministrative (cfr. allegato B).

⁵ Per le domande di prelievo anticipato o di costituzione in pegno di fondi previdenziali vanno utilizzati i moduli e i documenti messi a disposizione dalla CP-SSIC (modulo di domanda, scheda informativa, contratto di prelievo anticipato), che contengono tutte le indicazioni necessarie.

⁶ Il coniuge deve dare il proprio consenso scritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno. Ogni successiva costituzione di un pegno immobiliare è ammessa soltanto con il consenso scritto del coniuge. La firma del coniuge sulla dichiarazione di consenso dev'essere autenticata da un notaio. Lo stesso vale per analogia in caso di unione domestica registrata secondo l'art. 15b. Se questo consenso non può essere ottenuto, o se il coniuge lo rifiuta senza motivo fondato, l'assicurato può adire il tribunale civile.

⁷ In caso di prelievo anticipato l'avere di vecchiaia è ridotto dell'importo corrispondente. Le prestazioni che dipendono da esso sono ridotte in misura corrispondente.

L'avere di vecchiaia è ridotto in modo tale che la proporzione tra avere obbligatorio e sovraobbligatorio rimanga costante.

Art. 23 Osservanza delle disposizioni della LPP

¹ Per quanto non previsto dal presente regolamento, la CP-SSIC applica le disposizioni vincolanti della LPP e delle pertinenti ordinanze.

4 ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 24 Consiglio di fondazione e amministrazione

¹ Il Consiglio di fondazione composto pariteticamente è l'organo supremo della Fondazione. Dirige la Fondazione, la rappresenta verso l'esterno ed esegue tutti i compiti conferitigli in virtù della legge, dell'atto di

fondazione e dei regolamenti. Il Consiglio di fondazione può delegare singoli compiti e competenze a commissioni ad hoc composte pariteticamente.

² Il Consiglio di fondazione ha la competenza di emanare e modificare i regolamenti. Si pronuncia sui casi non disciplinati dai regolamenti.

Il Consiglio di fondazione si autocostituisce, designa le persone aventi diritto di firma per la Fondazione e stabilisce il tipo di firma. La procedura di nomina, la composizione e la costituzione del Consiglio di fondazione sono disciplinate in un regolamento organizzativo distinto.

³ La Cassa di compensazione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori è incaricata dell'amministrazione della CP-SSIC.

Art. 25 Obbligo di conteggio e di pagamento

¹ La sede amministrativa fattura trimestralmente i contributi al datore di lavoro. I contributi vanno versati entro il 10 del mese successivo. In caso di ritardi nel versamento dei contributi sono dovuti interessi di mora.

² Si applicano per analogia le disposizioni vigenti dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti in materia di riscossione dei contributi e gli interessi di mora.

³ La CP-SSIC ha il diritto di delegare a terzi i controlli presso i datori di lavoro.

Art. 26 Obbligo d'informazione e di notifica

¹ I datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla CP-SSIC informazioni complete e veritiere sugli elementi determinanti per l'assicurazione e a trasmetterle tutti i documenti richiesti per la determinazione del diritto a prestazioni.

² Devono essere comunicati immediatamente e spontaneamente alla CP-SSIC, da parte del datore di lavoro

- l'inizio e la fine del rapporto di lavoro con il modulo di annuncio e la notifica d'uscita;
- ogni incapacità di guadagno superiore a sei mesi e ogni modifica del grado d'incapacità di guadagno;
- ogni cambiamento dello stato civile di un assicurato;

da parte dell'assicurato e/o dell'avente diritto

- ogni mutamento nelle condizioni personali che influisce sulle prestazioni esistenti, ad esempio
 - ogni modifica del grado d'invalidità;
 - il nuovo matrimonio dell'ex coniuge beneficiario di una rendita divorzile;
 - la fine della formazione di un figlio.

³ La CP-SSIC declina ogni responsabilità per le conseguenze risultanti da una violazione degli obblighi di cui all'art. 26 cpv. 2. Rispondono dei danni i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto colpevoli.

⁴ Se si è verificato un caso di previdenza che si ricollega a un fatto inesatto o sottaciuto, l'organo esecutivo può ridurre o negare le prestazioni previdenziali nel settore sovraobbligatorio ed eventualmente chiedere la restituzione delle prestazioni pagate in eccesso.

⁵ Se l'assicurato fornisce informazioni false sul suo stato di salute, la CP-SSIC è autorizzata a ridurre le prestazioni. Essa ne informa l'assicurato entro tre mesi da quando è venuta a conoscenza dell'avvenuta violazione dell'obbligo di notifica.

Art. 27 Trattamento dei dati

¹ L'assicurato autorizza la CP-SSIC a trasmettere a riassicuratori o altri assicuratori i dati personali necessari all'attuazione della previdenza professionale.

² Nel caso in cui dovesse necessitare di prestazioni o in caso di assicurazione completa, l'assicurato ha l'obbligo di liberare dal segreto professionale gli ospedali, i medici e le autorità competenti e di fornire loro, come pure a terzi incaricati dalla CP-SSIC, le informazioni necessarie per la determinazione delle prestazioni e dei contributi.

³ Se l'assicurato non collabora, le prestazioni o l'assicurazione completa possono essere sospese o rifiutate.

Art. 28 Obbligo del segreto

¹ I membri del Consiglio di fondazione, il personale della sede amministrativa e gli eventuali periti consultati hanno l'obbligo di mantenere il segreto sulla situazione personale degli assicurati nonché sugli affari confidenziali di cui vengono a conoscenza.

5 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 Equilibrio finanziario / copertura insufficiente

¹ La situazione finanziaria della CP-SSIC deve essere verificata periodicamente in base a principi attuariali. Il Consiglio di fondazione deve informare le imprese aderenti e l'autorità di vigilanza sul risultato di tali verifiche.

² In caso di copertura insufficiente secondo l'art. 44 OPP 2, il Consiglio di fondazione stabilisce, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale, misure adeguate per rimediare. Se necessario, la remunerazione degli averi di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni possono essere adeguati ai mezzi disponibili. Va osservato il principio di proporzionalità. La costituzione in pegno o il prelievo anticipato di prestazioni per il finanziamento di una proprietà abitativa ad uso proprio possono essere limitate, del tutto o in parte, nel tempo e nell'importo. Il datore di lavoro può effettuare versamenti su un conto separato a titolo di riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizzazione e trasferire su questo conto risorse provenienti da un'eventuale riserva dei contributi del datore di lavoro.

³ Durante un periodo di copertura insufficiente (grado di copertura inferiore al 90 per cento secondo l'art. 44 OPP 2), la CP-SSIC può riscuotere contributi dagli assicurati e dalle imprese aderenti nel rispetto del principio di proporzionalità al fine di riassorbire l'importo scoperto e può fissare un tasso d'interesse inferiore al minimo legale per la remunerazione degli averi di vecchiaia LPP. Il contributo dell'impresa aderente deve essere almeno equivalente alla somma dei contributi degli assicurati.

⁴ Il contributo dei beneficiari di rendita può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita che, negli ultimi dieci anni precedenti l'introduzione della misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; tale contributo non può essere prelevato sulle prestazioni minime ai sensi della LPP. L'importo della rendita nel momento in cui sorge il diritto alla rendita rimane in ogni caso garantito. Il contributo dei beneficiari di rendite è compensato con le rendite correnti.

⁵ In caso di copertura insufficiente secondo l'art. 44 OPP 2, il Consiglio di fondazione deve informarne l'autorità di vigilanza, le imprese aderenti, gli assicurati e i beneficiari di rendita e indicare le misure definite in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale.

Art. 30 Liquidazione parziale

¹ In caso di liquidazione parziale ai sensi dell'art. 53b LPP e dell'art. 23 LFLP, ai dipendenti uscenti è versata la prestazione d'uscita secondo l'art. 13a cpv. 3 e la parte di fondi liberi cui hanno diritto. Da questi importi sono dedotti i costi o l'eventuale quota di partecipazione al deficit. Le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale sono disciplinate dal regolamento di liquidazione parziale.

Art. 31 Casi non disciplinati dal regolamento

¹ Il Consiglio di fondazione evade i casi non previsti espressamente dal presente regolamento applicando le disposizioni del regolamento per analogia e nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Art. 32 Foro competente

¹ Il foro è la sede o il domicilio svizzero del convenuto o la sede dell'impresa presso la quale l'assicurato è stato assunto. Tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente regolamento sottostanno al diritto svizzero.

Art. 33 Versione determinante del regolamento

¹ Il presente regolamento è redatto in lingua tedesca e può essere tradotto in altre lingue. In caso di divergenze tra il testo tedesco e una traduzione, fa fede il testo tedesco.

Art. 34 Disposizioni transitorie

¹ Per le persone assicurate nell'assicurazione complementare il 31 dicembre 1996 restano garantiti i diritti acquisiti per le prestazioni assicurate e per il loro finanziamento ai sensi del regolamento del 1° gennaio 1990.

² Le rendite di vecchiaia, d'invalidità e per superstiti correnti al 31 dicembre 2016 non vengono modificate. Se una rendita d'invalidità temporanea cessa, il successivo pensionamento viene trattato secondo le disposizioni del presente regolamento.

³ Il diritto delle prestazioni di previdenza in seguito a pensionamento, decesso, invalidità o incapacità lavorativa (esenzione dal pagamento dei contributi) e il loro importo sono determinati conformemente al regolamento vigente al momento del pensionamento, del decesso o dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa. In caso di decesso di un assicurato invalido, trova applicazione il regolamento in vigore al momento in cui è sopraggiunta l'incapacità lavorativa.

Art. 35 Entrata in vigore e modifiche del regolamento

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituisce quello del 1° gennaio 2012.

² Il Consiglio di fondazione può modificare il regolamento in qualsiasi momento nei limiti delle disposizioni di legge.

Per il Consiglio di fondazione:

Ernst Zülle
Presidente

Benedikt Koch
Vicepresidente

6 ALLEGATI (VALIDI PER TUTTI I PIANI PREVIDENZIALI)**Allegato A Aliquote di conversione**

Le aliquote di conversione sono interpolate in modo lineare facendo riferimento al mese esatto di nascita.

Età	Uonini		Donne	
	Obbligatoria	Sovraobbligatoria	Obbligatoria	Sovraobbligatoria
58	5.792 %	5.592 %	5.936 %	5.736 %
59	5.936 %	5.736 %	6.080 %	5.880 %
60	6.080 %	5.880 %	6.224 %	6.024 %
61	6.224 %	6.024 %	6.368 %	6.168 %
62	6.368 %	6.168 %	6.512 %	6.312 %
63	6.512 %	6.312 %	6.656 %	6.456 %
64	6.656 %	6.456 %	6.800 %	6.600 %
65	6.800 %	6.600 %	6.944 %	6.744 %
66	6.944 %	6.744 %	7.088 %	6.888 %
67	7.088 %	6.888 %	7.232 %	7.032 %
68	7.232 %	7.032 %	7.376 %	7.176 %
69	7.376 %	7.176 %	7.520 %	7.320 %
70	7.520 %	7.320 %	7.664 %	7.464 %

Allegato B Contributi alle spese

Le spese amministrative supplementari sono a carico delle imprese aderenti o degli assicurati e sono fatturate separatamente.

Imprese aderenti

- Dichiarazioni annuali della massa salariale non inoltrate malgrado sollecito e/o incomplete CHF 150.-
- Solleciti per mancato pagamento delle fatture trimestrali CHF 50.-
- Esecuzioni CHF 100.-
- Un eventuale dispendio di tempo straordinario è fatturato separatamente.

I costi sostenuti per consultare uffici esterni, per eventuali negoziati con le autorità e per prestazioni straordinarie (informazioni a broker o ad altri istituti di previdenza) sono fatturati in base al tempo effettivo.

Assicurati

- Contributo alle spese nel caso di prelievo anticipato per il finanziamento di una proprietà abitativa o di costituzione in pegno CHF 350.-

(Un eventuale dispendio di tempo straordinario è fatturato separatamente)

CONTATTO

consimo

Cassa pensione SSIC

Sumatrastrasse 15

Casella postale

8042 Zurigo

Tel.

044 258 84 50

Fax

044 258 83 83

E-Mail:

pk.cp@consimo.ch

www.consimo.ch
